



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SPAZI
COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI PER SEDI O PER LO
SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 30.10.2014

IL SINDACO

Ezio Colombo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giuseppe Mendicino

Art. 1 – Finalità

1. Le Associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica imprescindibile per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività.

L'Amministrazione Comunale di Agrate Brianza, in virtù del principio di sussidiarietà, consapevole del ruolo strategico svolto dalle Associazioni nel campo del welfare e dell'aggregazione sociale a tutti i livelli, si adopera per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della comunità.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di spazi di proprietà comunale ad Associazioni regolarmente costituite ed in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritte al Registro comunale delle libere forme associative, istituito con deliberazioni della Giunta Comunale n. 127 del 20/4/2000 e n. 397 del 20/12/2000;
- abbiano il proprio statuto depositato agli atti del Comune;
- svolgano l'attività associativa in settori di interesse collettivo quali:
 - a) socio-assistenziale;
 - b) culturale;
 - c) sportivo;
 - d) ambientale;
 - e) di protezione civile;
- non abbiano finalità di lucro;
- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- siano caratterizzate da una struttura organizzativa interna democratica;
- non abbiano in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei ovvero esibiscano un provvedimento di sfratto non per morosità;
- accettino tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dello spazio assegnato.

Art. 3 – Locali oggetto di concessione

1. La Giunta Comunale stabilisce un elenco di locali destinati alle Associazioni per sedi o per lo svolgimento della propria attività, con relativa capienza massima. Tale elenco viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione o che si rendano disponibili.

2. Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati, dandone comunicazione all'Associazione interessata con congruo anticipo.

3. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.

4. Alla Protezione Civile, la cui attività di collaborazione con l'Ente locale è prevista dalla L.225/92, l'Amministrazione Comunale assegna stabilmente gli spazi per lo svolgimento della propria attività e per il ricovero delle attrezzature.

La Protezione Civile è pertanto dispensata dalla richiesta periodica di assegnazione degli spazi e dal pagamento del canone, come previsti dai successivi articoli.

Art. 4 – Durata della concessione

La concessione ha, di norma, la durata di anni 3 (tre) dalla data di assegnazione, fatta salva la possibilità di adeguare annualmente gli orari di utilizzo.

Nel caso di assegnazioni a seguito di revoche o ritiri e in caso di nuove assegnazioni, la scadenza della concessione verrà allineata a quella delle concessioni già in essere.

Art. 5 – Criteri di valutazione

1. Gli spazi vengono concessi in uso alle Associazioni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, rispettando, laddove possibile, i giorni e gli orari indicati nella richiesta e attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale:

- a) favorire le Associazioni presenti da tempo nel tessuto sociale di Agrate Brianza, con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti;
- b) favorire le Associazioni capaci di collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti nel campo dell'associazionismo locale;
- c) favorire un equilibrio nella distribuzione di orari riservando e garantendo, comunque, opportunità di fruizione anche alle Associazioni minori e di nuova costituzione.

2. Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto agli spazi disponibili o richieste per i medesimi spazi ed orari, l'Amministrazione Comunale proporrà formule di accordo che possano soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili sulla base dei criteri di cui al precedente comma.

Art. 6 – Domanda di assegnazione

1. Le associazioni interessate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 possono presentare domanda di assegnazione, indirizzata al Sindaco, con indicato l'attuale recapito dell'associazione stessa.

2. La domanda deve inoltre contenere:

- a) dichiarazione circa l'uso e le attività che l'associazione intende effettuare nei locali comunali;
- b) atto costitutivo e statuto (solo se sono intervenute modifiche rispetto al documento depositato per l'iscrizione al Registro delle libere forme associative);
- c) numero dei soci e numero dei fruitori delle attività realizzate dall'associazione;
- d) rendiconto economico delle entrate e delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente;
- e) relazione illustrativa delle attività svolte nel triennio precedente;
- f) relazione illustrativa del programma annuale di attività adottato dagli organi statutari;
- g) dichiarazione da cui risulti se l'associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di sfratto non per morosità;
- h) dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- i) dichiarazione circa eventuali contributi pubblici ricevuti;
- m) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale.

3. Nella domanda può essere indicata una preferenza sia per i locali disponibili che per i giorni e gli orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l'assegnazione definitiva, rispettando laddove è possibile le richieste fatte.

4. L'Amministrazione Comunale potrà concedere un unico locale a più Associazioni sulla base degli orari e dei periodi di utilizzo richiesti.

Art. 7 – Istruttoria ed assegnazione

1. La fase relativa all'istruttoria delle domande, pervenute al protocollo, è curata dal Settore comunale di competenza, individuato nel Registro comunale delle libere forme associative.

2. Le domande presentate da Associazioni assegnatarie di locali di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, hanno diritto di prelazione per altri locali disponibili.
3. La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale a cura del Settore comunale competente, è subordinata alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso.

Art. 8 – Responsabilità per l'uso degli spazi

1. Le Associazioni tutte si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale durante l'uso degli spazi assegnati.
2. Le Associazioni all'atto della firma della concessione d'uso, devono sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per tutti i rischi di cui al precedente comma, con impegno a risarcire tutti i danni eventualmente provocati ed esonerando il Comune di Agrate Brianza da ogni tipo di responsabilità.
3. Le Associazioni si assumono ogni responsabilità connessa all'utilizzo dei locali comunali ai sensi della normativa sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze.

Art. 9 – Canone e spese

1. L'assegnazione dei locali è disciplinata da apposito contratto di concessione d'uso a canone simbolico, ma proporzionato agli spazi utilizzati e che includa la fruizione luce, gas e acqua. Il canone d'uso è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato annualmente, previo invio da parte del Comune del relativo avviso di pagamento.
3. Il mancato pagamento di quanto dovuto per la precedente annualità, comporterà l'automatica decadenza della concessione d'uso per il successivo anno e l'avvio della procedura per il recupero del dovuto.
4. Sono inoltre a carico del concessionario:
 - le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per infortuni e responsabilità civile);
 - eventuali spese di bollo e di registrazione del contratto;
 - gli interventi di piccola manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso esclusivo, previa autorizzazione del Comune;
 - il conferimento dei rifiuti all'esterno dell'edificio, negli appositi spazi e nei giorni e orari consentiti.
5. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per la manutenzione straordinaria.

Art. 10 – Referenti degli Uffici comunali

1. Si intendono come unici referenti ufficiali del Comune di Agrate Brianza i Presidenti delle Associazioni.

Art. 11 – Vigilanza e custodia

1. Durante l'uso dei locali deve essere presente almeno un referente facente parte dell'Associazione, che si impegni alla custodia degli ambienti e a segnalare al Comune, via e-mail e/o fax entro la giornata successiva, eventuali anomalie riscontrate.

Art. 12 – Norme di comportamento generale

1. L'uso degli spazi, destinato ad essere sede dell'Associazione e luogo di attività della stessa, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo degli spazi assegnati ed in particolare dovrà garantire:
 - a) che nei locali in concessione si svolgano esclusivamente riunioni, conferenze, attività sociali, sportive, culturali e ricreative non aventi scopo di lucro, nel rispetto di quanto

- disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell'Associazione stessa, oltre che con la destinazione d'uso dei locali assegnati e la capienza massima degli stessi;
- b) che venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008;
 - c) che le vie di circolazione interne o all'aperto, che conducono a uscite e a uscite di emergenza, e le uscite di emergenza stesse siano sgombre, allo scopo di consentirne l'utilizzo in ogni situazione di emergenza;
 - d) di non vendere alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare;
 - e) di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione, salvo il deterioramento dovuto all'uso;
 - f) che venga rispettato il divieto di fumare nei locali;
 - g) di non arrecare in alcun modo molestia alle altre attività ivi ospitate; dovrà, inoltre, essere concordata, tra le Associazioni che condividano il medesimo spazio, la dislocazione degli arredi e data comunicazione al Comune allegando apposita planimetria sottoscritta in accordo tra le parti;
 - h) di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, se non con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - i) di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;
 - j) di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
 - k) di non utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune, dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è esclusivamente in capo all'Associazione stessa;
 - l) di non eseguire opere, se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - m) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
 - n) di non scambiare tra Associazioni i locali e gli orari di utilizzo, senza previa autorizzazione del Comune. Se lo scambio diviene palese prassi si applica l'art. 13.

3. L'Amministrazione Comunale può effettuare o far effettuare da personale comunale controlli periodici presso le Associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

4. Le Associazioni assegnatarie di spazi, in relazione al presente regolamento, potranno richiedere l'utilizzo di altre sale civiche solo in caso di iniziative pubbliche e/o rivolte ad un numero di utenti superiore alla capienza prevista per lo spazio assegnato.

Art. 13 – Revoca della concessione d'uso

1. Nel caso in cui il Responsabile comunale del settore competente, o altro dipendente da lui incaricato ovvero personale in organico alla Polizia Locale, verificano che le Associazioni non adempiono a quanto stabilito dal presente regolamento o riscontrino disomogeneità di qualsiasi genere tra le condizioni di assegnazione e l'utilizzo effettivo, il Responsabile del settore contesta per iscritto le inadempienze al referente dell'Associazione.

L'Associazione ha facoltà di controdedurre, per iscritto, entro 10 giorni dalla comunicazione.

Il Responsabile del settore verifica le controdeduzioni e, qualora non le ritenga accettabili, propone alla Giunta Comunale l'applicazione di una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità dell'inadempienza.

2. La revoca della concessione è disposta dalla Giunta Comunale qualora l'associazione assegnataria:

- a) perda almeno uno dei requisiti essenziali di cui all'art. 2;
- b) venga sciolta;
- c) non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- d) ceda i locali, anche in parte, a terzi;
- e) utilizzi o faccia utilizzare i locali per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
- f) nel caso i locali siano danneggiati e non provveda al ripristino degli stessi (previa diffida ad adempiere).

Art. 14 – Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 – Entrata in vigore

I contratti in corso alla data di approvazione del presente regolamento restano validi fino a naturale scadenza. Il presente regolamento si applica alle nuove concessioni e ai rinnovi di quelle in corso.